

 <i>Ministero dell'Istruzione</i>	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale “MICHELE PURRELLO” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania Tel. 095524407 - fax 0957213296 ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it c.f. 80011180876 - www.purrello.edu.it</p>	 <i>Regione Sicilia</i>
 <i>Unione Europea</i>		 <i>“Cittadini domani”</i>

N. prot. e data: 7877 del 31/08/2021

A tutto il personale dell’Istituto
 All’Albo d’Istituto
 Agli atti della Scuola

Oggetto: Precisazioni sulle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche. Certificazione verde COVID-19.

Come noto, dal giorno 1° settembre p.v. al 31/12/2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), "...al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19" (art. 1, co. 6 D.L. 111 del 6 agosto 2021), anche nota come GREEN PASS.

La norma definisce, al contempo, un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde COVID-19.

Informazioni generali sulla certificazione verde

Il rilascio della certificazione verde COVID-19 avviene a seguito di:

- somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi), il rilascio avviene a richiesta;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore), il rilascio avviene a richiesta.

La normativa vigente prevede, per il personale scolastico a qualunque titolo in servizio, **l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass indipendentemente dalle modalità del suo rilascio.**

Il Dirigente Scolastico e il personale da esso delegato al controllo sono tenuti, per legge, a controllare la validità del green pass con le modalità successivamente specificate, mentre è vietato:

- acquisire la certificazione verde completa, in qualsiasi formato (cartaceo o digitale);
- acquisire informazioni e raccogliere dati riguardanti la modalità di rilascio del green pass.

Secondo le più recenti indicazioni del Ministero della Salute, le autorità sanitarie dispongono la revoca della validità del green pass per i vaccinati in caso di loro contagio o di contatto ad alto rischio.

Con la circolare prot. n. 36254 del giorno 11/08/2021 il Ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni in merito alle misure di quarantena e di isolamento, distinguendo tra soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e soggetti che non rientrano in tale fattispecie. In particolare, la circolare prevede una diversa durata della quarantena o dell'isolamento a seconda che il ciclo vaccinale sia stato completato oppure no.

Esenzione temporanea o permanente dalla vaccinazione

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - prevede la possibilità che, per i soggetti con specifiche e documentate condizioni cliniche, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita. A tali soggetti è possibile rilasciare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La circolare di cui trattasi:

- 1) regola i contenuti della certificazione (ciò che deve obbligatoriamente contenere e i dati che devono/possono essere omessi);
- 2) individua le autorità sanitarie competenti a rilasciare la certificazione;
- 3) fissa le modalità di rilascio e la durata massima della certificazione.

Non è possibile essere esentati dalla vaccinazione con un'ordinaria certificazione medica.

I soggetti esentati temporaneamente o permanentemente dalla vaccinazione non sono tenuti ad esibire il green pass, ma devono mostrare la certificazione di esenzione al personale addetto al controllo.

Modalità di controllo

Il Dirigente Scolastico ed il personale dallo stesso delegato devono effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 (allo stato attuale soltanto mediante l'App VerificaC19) e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

Nel periodo di tempo che precede l'inizio delle lezioni, il personale è tenuto ad accedere in Istituto presso l'ingresso del plesso uffici o, nel caso in cui siano aperti, anche presso gli ingressi principali della sede Centrale, dei plessi di via Fondo di Gullo e di via Umberto. La verifica della certificazione verde COVID-19 è effettuata dai delegati al controllo che, utilizzando tablet/smartphone dell'Istituto, provvedono alla lettura del QR-code associato alla certificazione verde. Ciò consente di controllare l'autenticità, la validità, l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali. Quando le lezioni inizieranno, probabilmente, le modalità di verifica saranno già cambiate perché il Ministero dell'Istruzione, unitamente al Ministero della Salute, in accordo con il Garante della protezione dei

dati personali, intende attivare una nuova funzionalità della piattaforma SIDI, attraverso la quale sarà possibile ottenere le stesse informazioni, per tutto il personale in servizio, senza la necessità di scansione di ogni singolo QR-code.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante VerificaC19 si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti delegati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'Istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 con le tipologie di risultati con schermata verde o azzurra, ovvero i lavoratori in possesso di certificato di esenzione conforme a quanto previsto dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.

L'avvenuto controllo viene documentato in un apposito Registro dei controlli, nel quale vengono annotati:

- generalità del dipendente soggetto al controllo;
- ora di controllo,
- firma della persona che ha eseguito il controllo.

L'esito del controllo non viene annotato nel registro dei controlli.

L'informativa prodotta ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR è a disposizione dei lavoratori sul sito web dell'Istituto (sezione "Privacy e Protezione dei Dati").

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde

Il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o di valido certificato di esenzione non può accedere ai locali dell'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 è soggetto alle seguenti conseguenze:

- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 (art. 9-ter comma 5 del D.L. 52/2021, come disposto dall'art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021);
- L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata assenza ingiustificata per i primi quattro giorni (art. 9-ter comma 2 del D.L. 52/2021, come disposto dall'art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021);
- "Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso [sospensione dal servizio] e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" (art. 9-ter comma 2 del D.L. 52/2021, come disposto dall'art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021).

L'assenza ingiustificata comporta non solo la perdita della retribuzione (1/30 dello stipendio mensile per ogni giorno), ma anche la perdita dell'anzianità pensionistica, previdenziale, di carriera e a ogni altro fine (ferie e tredicesima mensilità), come accade per l'aspettativa per motivi di famiglia.

In caso di mancato possesso o esibizione del green pass e in assenza di certificato di esenzione, il personale delegato al controllo provvede a redigere un Verbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, che viene successivamente acquisito al protocollo riservato dell'Istituto e inserito, con le modalità previste per gli atti riservati, nel fascicolo personale del dipendente, quale atto presupposto dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa.

Ulteriori misure di sicurezza e tutela della salute

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Riferimenti normativi

Si elencano, di seguito, i link relativi alle vigenti norme / circolari / disposizioni in materia di obbligo di certificazione verde:

- 1) Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg>
- 2) Parere Tecnico del 13/08/2021 a firma del Capo Dipartimento MI dott. Versari
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695>
- 3) Circolare prot. n. 32884 del 21/07/2021 del Ministero della Salute
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81774&parte=1%20&serie=null>
- 4) Circolare prot. n. 35309 del 04/08/2021 del Ministero della Salute
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>
- 5) Circolare prot. n. 36254 del giorno 11/08/2021 del Ministero della Salute
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null>

Ulteriori informazioni sulla certificazione verde Covid-19 possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Le indicazioni fornite in questa nota potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di successive disposizioni da parte del Ministero dell'Istruzione e/o altri organi competenti.

Si raccomanda a tutto il personale la necessità di verificare al più presto la propria situazione in materia di certificazione verde COVID-19, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della stessa.

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte di tutti per un sereno avvio dell'a.s. 2021/2022.

La presente ha valore di notificazione per tutto il personale scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Saija
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 e ss. mm. ii